



COMUNE DI TRENTO



Area: finanziaria.

N. D8

**Regolamento
per la disciplina della tariffa rifiuti
corrispettiva**

2021

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Soggetto attivo

CAPO II – DETERMINAZIONE DEI COSTI E DELLE TARIFFE

Art. 3 – Articolazione e costo del servizio

Art. 4 – Determinazione della tariffa

CAPO III – PRESUPPOSTI E SOGGETTI OBBLIGATI

Art. 5 – Presupposti per l'applicazione della tariffa

Art. 6 – Locali ed aree soggetti a tariffa

Art. 7 – Soggetti tenuti al pagamento della tariffa

Art. 8 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

Art. 9 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

Art. 10 – Tariffa giornaliera di smaltimento

CAPO IV – ESCLUSIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 11 – Esclusioni

Art. 12 – Agevolazioni

Art. 12 bis – Emergenza epidemiologica da COVID-19: Agevolazioni

CAPO V – COMUNICAZIONI E RISCOSSIONE

Art. 13 – Dichiarazione

Art. 14 – Controlli e accertamenti

Art. 15 – Riscossione

Art. 16 – Violazioni e sanzioni

Art. 17 – Rimborsi e conguagli

CAPO VI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Art. 18 – Elementi informativi agli utenti

CAPO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19 – Norme di rinvio e abrogazioni

Art. 20 – Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'adozione, l'applicazione e la riscossione nel Comune di Trento della tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, determinata in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, commi 667 e 668 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m., dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, dai criteri stabiliti dal Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal Metodo Tariffario e dalle disposizioni in materia di trasparenza adottate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) rispettivamente con delibere n. 443/2019/R/RIF e n. 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019.
2. La tariffa di cui al comma precedente garantisce la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento (di seguito "servizio").
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 Soggetto attivo

1. Il soggetto che si occupa del servizio, svolto in regime di esclusiva sull'intero territorio comunale, è designato come gestore del servizio (di seguito "gestore").
2. Il gestore applica, fattura e riscuote la tariffa secondo le modalità previste dal presente regolamento.

CAPO II DETERMINAZIONE DEI COSTI E DELLE TARIFFE

Art. 3 Articolazione e costo del servizio

1. Il servizio è reso alle utenze domestiche (intese come civili abitazioni) e non domestiche (intese normalmente come attività economiche e, comunque, come tutte le utenze non classificate come domestiche) ed è svolto attraverso modalità che consentano di misurare, ai fini dell'applicazione e della quantificazione della tariffa corrispettiva di cui al precedente articolo 1, la quantità di rifiuto residuo prodotto.
2. Il costo del servizio è integralmente coperto dal gettito della tariffa, che è fissata distintamente in tariffa domestica e tariffa non domestica sulla base di un piano

economico finanziario predisposto dal gestore secondo quanto stabilito dalla delibera n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e da eventuali successive disposizioni che dovessero intervenire.

3. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati nelle pertinenze condominiali sono effettuati su richiesta del condominio ed il relativo costo è addebitato al condominio stesso.

Art. 4

Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata in coerenza con quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dai criteri stabiliti dal Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Metodo Tariffario adottato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 e da eventuali successive disposizioni che dovessero intervenire.
2. Per la classificazione dei rifiuti, ai fini della determinazione e applicazione della tariffa, trovano applicazione le disposizioni di cui al regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani.
3. La tariffa è determinata per anno solare sulla base del piano economico finanziario predisposto annualmente dal gestore, trasmesso all'Ente territorialmente competente per la validazione e successivamente inviato, per la relativa approvazione, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), unitamente ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti. La tariffa è deliberata annualmente dalla Giunta comunale entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione e comunque entro i termini e alle condizioni previsti dalla legislazione vigente, con effetto per il medesimo esercizio finanziario. In caso di mancata adozione di tale provvedimento, la tariffa si intende prorogata anche per l'anno successivo.
4. La tariffa è composta da:
 - a) una quota fissa relativa alle componenti a copertura dei costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio, ai costi comuni riferiti alle attività di accertamento e riscossione, alla gestione del rapporto con gli utenti anche mediante sportelli dedicati e call-center, alla promozione di campagne ambientali e alle iniziative volte alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, ai costi generali di gestione e ai crediti inesigibili, ai costi d'uso del capitale comprensivi della componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi e alla remunerazione del capitale investito, nonché, in linea generale, a tutte le componenti di costo previste dalla delibera di ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 e da eventuali successive disposizioni che dovessero intervenire;
 - b) una quota variabile relativa alle componenti a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati e differenziati, dei costi per le attività di trattamento e smaltimento/recupero al netto della somma dei proventi derivanti dalla vendita di materiali e dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, nonché, in linea generale, tutte le componenti di costo previste dalla delibera di ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 e da eventuali successive

disposizioni che dovessero intervenire.

5. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
6. Per le utenze domestiche la quota fissa è commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare, come determinato dal successivo articolo 8, ed alla superficie calpestabile dell'immobile, come determinata dal successivo articolo 6.
7. Per le utenze non domestiche la quota fissa è commisurata alla superficie calpestabile dell'immobile, come determinata dal successivo articolo 6, e alla tipologia di attività svolta.
8. La quota variabile è commisurata, per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, alla quota di rifiuto residuo prodotto e conferito, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8 comma 5 e all'articolo 9 comma 2.
9. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

CAPO III PRESUPPOSTI E SOGGETTI OBBLIGATI

Art. 5

Presupposti per l'applicazione della tariffa

1. Il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, costituiscono presupposto per l'applicazione della tariffa.
2. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas costituisce presunzione semplice per l'applicazione della tariffa.

Art. 6

Locali ed aree soggetti a tariffa

1. Sono considerati produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani:
 - a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie;
 - b) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati (compresi pertanto, a titolo di esempio, le cantine, le soffitte e i seminterrati);
 - c) il vano scala interno alla singola abitazione. Nel caso in cui insista su più piani, la relativa superficie di proiezione viene calcolata una volta sola;
 - d) i posti macchina coperti ad uso esclusivo;
 - e) le aree scoperte operative, destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica;
 - f) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di

erogazione;

- g) nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.
2. La superficie assoggettabile alla tariffa rifiuti è quella calpestabile. Per le unità immobiliari tale superficie è determinata dalla sommatoria dei singoli vani che costituiscono l'unità medesima, misurata lungo il perimetro interno dei muri perimetrali e delle pareti divisorie, per ciascun piano fuori terra o entro terra, rilevata ad un'altezza convenzionale di m. 1,50 dal piano di pavimento (in presenza di soffitti inclinati, sono pertanto escluse dal computo le superfici in cui l'altezza effettiva del locale misurata tra il piano finito di calpestio e l'intradosso della struttura soprastante, sia essa di interpiano o di copertura, risulti inferiore a m. 1,50). Sono inclusi gli spessori delle zoccolature, le superfici delle sottofinestre (sgusci), le superfici occupate in pianta dai mobili, dagli armadi a muro e dagli altri elementi incassati, le superfici di passaggio relative a porte e/o varchi, lo spazio interno di circolazione orizzontale (corridoi, disimpegni, e analoghi) e verticale (scale, ascensori, impianti di sollevamento, e analoghi) la centrale termica, i locali impianti interni o contigui all'edificio, i condotti verticali dell'aria ed elementi analoghi. Non sono inclusi lo spessore dei muri sia perimetrali che interni, il porticato ricavato all'interno della proiezione dell'edificio o contiguo, lo spessore delle pareti divisorie, lo spazio occupato dalle colonne e dai pilastri. Nel calcolo della superficie non si considerano le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali assoggettabili a tariffa, purché non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni esistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a zero virgola cinquanta ovvero inferiore o uguale a zero virgola cinquanta.

Art. 7

Soggetti tenuti al pagamento della tariffa

1. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 5, il possessore o il detentore a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, corrispondono la tariffa, commisurata ad anno solare.
2. La tariffa è dovuta dai soggetti di cui al precedente comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree scoperte.
3. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli possessori o detentori delle medesime.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tariffa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica, la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta.

Art. 8
Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Per il calcolo della tariffa le utenze domestiche sono distinte:
 - a) le utenze domestiche di soggetti residenti, costituite dalle unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica;
 - b) le utenze domestiche di soggetti non residenti, costituite dalle unità abitative occupate da persone che hanno la propria residenza anagrafica in altra unità abitativa.
2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, il numero degli occupanti utilizzato per il calcolo della quota fissa è quello risultante dai dati presenti nell'Anagrafe del Comune di Trento. In presenza nella medesima unità abitativa di più nuclei familiari anagraficamente distinti, la quota fissa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa e la tariffa è dovuta dal nucleo familiare più numeroso. Qualora tutti i nuclei presentino lo stesso numero di componenti, la tariffa è dovuta dal nucleo che, per primo, ha stabilito la propria residenza anagrafica nei locali assoggettati a tariffa. Nel conteggio dei soggetti residenti non si tiene conto, sulla base di una richiesta documentata e partire dalla data di presentazione della richiesta stessa, dei componenti che, pur mantenendo la residenza anagrafica nell'unità, sono ospiti di Residenze Sanitarie Assistenziali (in sigla R.S.A.) o di strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie protette da almeno sei mesi.
3. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti nell'unità abitativa e quindi utenze relative a soggetti che non risiedono anagraficamente nel Comune di Trento ovvero a soggetti che risiedono anagraficamente nel Comune di Trento ma non in tali unità abitative (cosiddette seconde case), il numero degli occupanti è stabilito in rapporto alla superficie dei locali determinata ai sensi dell'articolo 6, sulla base delle corrispondenze di cui alla seguente tabella:

da mq.	a mq.	componenti convenzionali
0	45	1
46	60	2
61	75	3
76 e oltre		4

4. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento K_a relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica ed alla superficie dell'immobile determinata ai sensi dell'articolo 8 comma 2, in modo da privilegiare quelle più numerose, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, tabella 1a (Nord) e le minori dimensioni dei locali;
5. La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza domestica è determinata sulla base della quantità di rifiuto residuo prodotto e conferito. Per le utenze domestiche aggregate, la quota variabile da attribuire alla singola utenza domestica è determinata mediante la ripartizione del volume di rifiuto riferito all'utenza aggregata secondo il criterio pro capite, in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare. In fase di definizione della parte variabile della tariffa, il Comune può adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualità

del servizio reso alla singola utenza, nonché al numero dei servizi messi a disposizione della medesima, anche quando questa non li utilizzi.

Art. 9

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alle utenze non domestiche, si prende a riferimento l'importo determinato sulla base del coefficiente Kc relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa, determinato nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, tabella 3a (Nord). In sede di prima applicazione del presente regolamento, i coefficienti sono determinati come segue:

ATTIVITA'	COEFFICIENTE POTENZIALE PRODUZIONE
	Kc
1. Musei, biblioteche, scuole (comprese le mense scolastiche), associazioni, luoghi di culto	0.65
2. Cinematografi e teatri	0.42
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0.58
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0.85
5. Stabilimenti balneari	0.62
6. Esposizioni, autosaloni	0.49
7. Alberghi e agriturismi (con pernottamento) con ristorante	1.59
8. Alberghi e agriturismi (con pernottamento) senza ristorante	1.05
9. Case di cura e riposo	1.21
10. Ospedali	1.25
11. Uffici e agenzie	1.47
12. Banche, istituti di credito e studi professionali	0.59
13. Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1.37
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.75
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0.81
16. Banchi di mercato beni durevoli	1.73
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1.44
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1.00
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1.37
20. Attività industriali con capannoni di produzione	0.89
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	1.06
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi	9.34
23. Mense (escluse le mense scolastiche), birrerie, hamburgerie	7.40
24. Bar, caffè, pasticceria	6.10
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2.68
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	2.53

27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	10.95
28. Ipermercati di generi misti	2.66
29. Banchi di mercato generi alimentari	6.71
30. Discoteche, night club	1.85

2. La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza non domestica è determinata sulla base della quantità finale di rifiuto residuo prodotto e conferito. In fase di definizione della parte variabile della tariffa, il Comune può adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza, nonché al numero dei servizi messi a disposizione della medesima, anche quando questa non li utilizzi.
3. Le tipologie di utenza non espressamente indicate nella classificazione di cui al precedente comma 1 sono assegnate, per l'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della produzione di rifiuti.
4. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dai precedenti commi è effettuata con riferimento al codice dell'Istituto nazionale di statistica (in sigla ISTAT) quale risulta dal registro delle imprese presso la Camera di commercio. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale, salvo il caso in cui le attività sono esercitate in distinte unità immobiliari, intese come unità immobiliari con diverso codice identificativo dell'unità immobiliare (in sigla COIM), generato sulla base dei relativi dati catastali. Nei locali classificati come utenza non domestica, all'interno dei quali vi sono soggetti che hanno stabilito la propria residenza anagrafica e che presentano i requisiti per ottenere il riconoscimento dell'agevolazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), l'assegnazione dei locali all'utenza domestica e non domestica è effettuata in base all'effettiva destinazione d'uso dei locali medesimi.

Art. 10

Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a sessanta giorni nel corso dello stesso anno solare, anche se non continuativi.
2. La misura tariffaria è determinata in base alle componenti fissa e variabile annuali di smaltimento dei rifiuti urbani attribuite alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, rapportate a giorno e maggiorate del cento per cento. La quota fissa è determinata moltiplicando la componente fissa per la superficie assoggettabile a tariffa. La quota variabile è determinata in relazione alla quantità di rifiuto residuo prodotto e conferito.
3. La tariffa giornaliera di smaltimento è definita con decorrenza annuale, con il provvedimento di approvazione della tariffa.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 13 è assolto con il pagamento della tariffa giornaliera di smaltimento.

5. La tariffa giornaliera di smaltimento è applicata e riscossa dal gestore con cadenza annuale.
6. Gli esercenti il commercio su area pubblica presso i mercati ed i posteggi isolati, ad eccezione dei mercati saltuari (fiere), sono esclusi dal pagamento della tariffa giornaliera in quanto il servizio di raccolta non è effettuato e gli stessi smaltiscono i rifiuti prodotti dalla propria attività in via autonoma.
7. Per gli esercenti il commercio su area pubblica presso i mercati saltuari (fiere) la tariffa giornaliera di smaltimento è conglobata nel canone per la concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ovvero nel canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed è riscossa dal Comune di Trento per conto del gestore.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, qualora compatibili, le disposizioni relative alla tariffa annuale.
9. Qualora l'importo annualmente dovuto da ciascun utente a titolo di tariffa giornaliera smaltimento sia inferiore a euro dieci è comunque fissato forfettariamente in euro dieci.

CAPO IV ESCLUSIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 11 Esclusioni

1. Sono esclusi dalla superficie rilevante per il calcolo della tariffa:
 - a) i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - b) le unità immobiliari in possesso di un titolo che consenta attività di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, dalla data di inizio lavori alla data di fine lavori e quelle dichiarate inagibili o inabitabili purché in esse non sia stabilita alcuna residenza anagrafica;
 - c) i locali e le aree degli impianti sportivi destinati al solo esercizio dell'attività sportiva di proprietà pubblica o ad uso scolastico;
 - d) le aree scoperte adibite a verde e i cortili esterni di abitazioni.
2. Nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A titolo esemplificativo, non sono pertanto soggette a tariffa le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani, le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze (sono, invece, assoggettate a tariffa le superfici delle abitazioni, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché ubicati sul fondo agricolo, e le attività agrituristiche), le superfici delle strutture sanitarie adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di

degenza che, su certificazione del responsabile della struttura, ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

- 3 Per beneficiare dell'esclusione dal pagamento della tariffa, gli utenti presentano al gestore la dichiarazione di cui al successivo articolo 13. Nel caso disciplinato dal comma 2 del presente articolo la dichiarazione riporta che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali o comunque non assimilati. La dichiarazione ha effetto dalla data di presentazione della stessa. Essa contiene la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata, nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato. Il gestore si riserva di verificare la documentazione presentata e, qualora riscontrasse la mancanza dei requisiti per godere dell'esclusione, recupera quanto indebitamente detratto.
- 4 La tariffa non è dovuta dove non è effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti.

Art. 12 Agevolazioni

1. Sono assicurate agevolazioni (intese come riduzioni della quota fissa o variabile o come sostituzione, anche parziale, del Comune di Trento nel pagamento della tariffa rifiuti) per:
 - a) le utenze che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro su superficie non pavimentata. L'agevolazione è riconosciuta a condizione che il compostaggio sia effettuato nel territorio del Comune di Trento e, in ogni caso, entro e non oltre mille metri di distanza dai locali in cui è prodotta la frazione organica dei rifiuti. La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla data di presentazione della domanda. La pratica del compostaggio è verificata dal gestore, che applicherà le sanzioni di cui al presente regolamento nel caso in cui dagli accertamenti risulti che il compostaggio non è effettuato o è effettuato in modo non conforme alle presenti disposizioni;
 - b) gli immobili ubicati in insediamenti sparsi, al di fuori della zona in cui si effettua la raccolta porta a porta, qualora la distanza, misurata lungo la strada di collegamento fra gli stessi e il punto di raccolta, sia superiore a 300 metri;
 - c) i locali destinati alle scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie pubbliche di primo grado, finché sussista il relativo obbligo normativo;
 - d) gli esercizi alberghieri di cui all'articolo 5 della Legge provinciale 15 maggio 2002 n. 7, nonché di esercizi commerciali e ricettivi di vario genere, i cui immobili soggetti alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ricadano nell'area individuata con delibera giunta 14 maggio 2001 n. 124 "Patto territoriale del Monte Bondone. Delimitazione territoriale" e che abbiano effettuato interventi edilizi di riqualificazione complessiva della struttura, per i tre anni successivi alla conclusione dei lavori. L'agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta su richiesta da presentare entro e non oltre sei mesi dalla conclusione dei lavori;
 - e) le utenze domestiche composte da almeno un soggetto residente di età inferiore ai trenta mesi o che, per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, produce una notevole quantità di rifiuti

- sanitari non differenziabili;
- f) le utenze non domestiche relative ad enti ed associazioni che abbiano per scopo l'assistenza e la beneficenza rivolta a categorie sociali bisognose. Tale previsione è estesa ai soggetti di cui all'articolo 7 comma 3) della Legge 25 marzo 1985 n. 121;
 - g) i nuclei di residenti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (in sigla ISEE), o di altro indicatore eventualmente adottato, non superiore a quello stabilito annualmente con il provvedimento di approvazione della tariffa;
 - h) le attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. Alla Giunta comunale è demandata l'individuazione delle attività economiche rientranti nell'ambito agevolativo;
 - i) le occupazioni realizzate da enti o associazioni senza fine di lucro, con esclusivo riferimento al pagamento della tariffa giornaliera di smaltimento;
 - j) i promotori di manifestazioni pubbliche con occupazione di aree comunali che adottano l'uso di stoviglie pluriuso, ovvero stoviglie realizzate con materiali biodegradabili, nella misura minima del novantacinque per cento del totale delle stoviglie usate nella manifestazione, con riferimento al pagamento della tariffa giornaliera di smaltimento. Il gestore verifica l'effettivo uso, nelle modalità previste, di stoviglie pluriuso o biodegradabili;
 - k) i pubblici esercizi che provvedono alla dismissione delle slot machine presenti nei propri locali;
 - l) i locali posseduti o detenuti da soggetti che, mantenendo o meno la residenza anagrafica nell'unità abitativa, sono ospiti di Residenze Sanitarie Assistenziali (in sigla R.S.A.) o di strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie protette da almeno sei mesi, laddove la relativa utenza sia costituita da un solo componente.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi qualora comporti unicamente il differimento delle prestazioni previste non comporta esonero o riduzione della tariffa.
 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo operano esclusivamente nei confronti delle utenze che risultano regolari nel pagamento della tariffa rifiuti, dei tributi comunali e delle sanzioni amministrative.
 4. La misura delle agevolazioni di cui al presente articolo e le modalità per ottenere le medesime sono stabilite con il provvedimento di approvazione della tariffa.

Art. 12 bis
Emergenza epidemiologica da COVID-19:
Agevolazioni

1. Per gli anni tariffari 2020 e 2021 è assicurata la riduzione della quota fissa della tariffa rifiuti ordinaria per le attività di cui all'art. 9 del presente regolamento, di seguito indicate, che a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus COVID-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti che ne hanno disposto la

sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione delle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura. La suddetta riduzione è così articolata:

- a) riduzione quota fissa del 10%:
 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
 - Distributori di carburante

- b) riduzione quota fissa del 20%
 - Musei, biblioteche, scuole (comprese le mense scolastiche), associazioni, luoghi di culto
 - Cinematografi e teatri
 - Campeggi e impianti sportivi
 - Esposizioni e autosaloni
 - Alberghi e agriturismi (con pernottamento) con ristorante
 - Alberghi e agriturismi (con pernottamento) senza ristorante
 - Uffici e agenzie
 - Banche e istituti di credito (agevolazione riconosciuta per il solo anno 2020)
 - Studi professionali
 - Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
 - Banchi di mercato beni durevoli
 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto
 - Attività industriali con capannoni di produzione
 - Attività artigianali di produzione beni specifici
 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi
 - Mense (escluse le mense scolastiche), birrerie, hamburgerie
 - Bar, caffè, pasticceria
 - Fiori e piante, pizza al taglio
 - Discoteche, night club

2. L'agevolazione di cui al precedente comma 1 è riconosciuta d'ufficio, è applicata ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 660 della legge n. 147/2013 e si configura come sostituzione, del Comune di Trento, nel pagamento della tariffa rifiuti per le utenze non domestiche.

3. Sono fatte salve le agevolazioni previste dal presente regolamento, nonché da disposizioni normative/amministrative intervenute o che dovessero intervenire.

CAPO V COMUNICAZIONI E RISCOSSIONE

Art. 13 Dichiarazione

1. Al gestore è presentata apposita dichiarazione in caso di occupazione originaria, variazione o cessazione dell'utenza.
2. La dichiarazione di cui al precedente comma è resa:
 - a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti; nel caso di non residenti, l'obbligo ricade in capo al possessore o detentore a qualsiasi titolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte.
3. Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che possiedono o detengono i locali e le aree scoperte, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.
4. I soggetti obbligati trasmettono al gestore entro i cinque giorni successivi alla data di inizio, cessazione o variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa, la dichiarazione di cui al comma 1, redatta di norma su appositi moduli predisposti dal gestore stesso. Tali dichiarazioni producono i propri effetti dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento e hanno effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tariffa; in tal caso, l'utente è tenuto a presentare una nuova dichiarazione. Fanno eccezione i soggetti ai quali è stata riconosciuta la riduzione per la pratica del compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani; essi devono comunicare, con almeno quindici giorni di anticipo, la data nella quale cesseranno la pratica del compostaggio domestico. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti la famiglia anagrafica determina l'aggiornamento automatico della tariffa. Tale aggiornamento non interviene nei casi in cui la variazione riguardi l'intestatario dell'utenza; in tale circostanza deve essere presentata la dichiarazione di variazione. Qualora la variazione relativa all'intestatario dell'utenza sia conseguente al decesso dell'intestatario, la comunicazione al gestore del nuovo intestatario dell'utenza è effettuata entro novanta giorni.
5. La dichiarazione di occupazione originaria, variazione o cessazione, contiene:
 - 1) Per le utenze domestiche:
 - a) i dati identificativi (data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia per le utenze di soggetti residenti e del proprietario dell'alloggio ove non coincidente;
 - b) i dati identificativi (data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale) del proprietario dell'alloggio per le sole utenze di soggetti non residenti;
 - c) l'ubicazione, la categoria catastale e la superficie calpestabile;
 - d) la data in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
 - e) il codice identificativo dell'unità immobiliare (in sigla COIM);
 - 2) Per le utenze non domestiche:
 - a) i dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto

- legalmente responsabile dell'attività;
 - b) i dati identificativi dell'utenza (ubicazione, denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A. e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
 - c) l'ubicazione, la categoria catastale, la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei locali ed aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
 - e) la sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni;
 - f) i dati identificativi del proprietario dell'immobile;
 - g) il codice identificativo dell'unità immobiliare (in sigla COIM).
6. La dichiarazione può essere presentata al gestore nei seguenti modi:
 - a) direttamente presso gli sportelli locali del gestore;
 - b) spedita per posta, con fotocopia di un documento d'identità del dichiarante;
 - c) spedita via fax, con fotocopia di un documento d'identità del dichiarante;
 - d) spedita a mezzo posta elettronica, con scansione del documento firmato e fotocopia di un documento d'identità del dichiarante. La copia della carta d'identità o di altro documento di identità non sono necessari in caso di utilizzo di firma digitale;
 - e) spedita attraverso altri sistemi adottati dal gestore.
 7. La cessazione può avvenire anche a cura del gestore, qualora sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili di fine utilizzo del servizio.
 8. Il contratto di servizio definisce le modalità di trasferimento al Comune di Trento dei dati raccolti dal gestore tramite la dichiarazione o comunque acquisiti dal gestore stesso.
 9. Le dichiarazioni prive del codice identificativo dell'unità immobiliare (in sigla COIM) ovvero con codice incompleto o non corretto sono acquisite dal gestore con riserva. Rimane in capo al gestore l'onere di individuare l'esatto COIM, d'intesa con il cittadino. In assenza di tale codice, la fatturazione non può essere effettuata.
 10. La dichiarazione non è richiesta in presenza di una concessione di occupazione di suolo pubblico di durata inferiore all'anno, che determini il temporaneo aumento di superficie di un'utenza già assoggettata a tariffa. In questo caso, la variazione di superficie viene comunicata dagli uffici competenti al rilascio della concessione, che provvedono alla trasmissione della stessa al gestore.

Art. 14 Controlli e accertamenti

1. Il gestore esercita l'attività di controllo sul rispetto degli adempimenti da parte degli utenti. Il controllo si svolge, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, in primo luogo accedendo alle banche-dati pubbliche e, in subordine, richiedendo agli utenti di produrre la documentazione che non possa essere diversamente acquisita.
2. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, laddove non disponibile la superficie calpestabile, il gestore può considerare come superficie assoggettabile alla tariffa quella pari al 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 138.
3. Nel caso in cui sia necessario verificare elementi rilevanti per il calcolo della tariffa,

il personale incaricato dal gestore, munito di tesserino di riconoscimento e previo assenso da richiedere all'interessato, può accedere alla proprietà privata.

4. Nel caso in cui l'utente non consenta di effettuare il controllo o sia riscontrata la falsità di dichiarazioni rese dall'utente medesimo (salvo il caso di irregolarità sanabili non costituenti falsità), è dichiarata d'ufficio la decadenza dai benefici ed è disposto il recupero di quelli precedentemente concessi.
5. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato agli interessati; nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza può, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, fornire le precisazioni che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica di quanto comunicato. Il gestore, decorso il termine assegnato, calcola, nei confronti dei soggetti che non si siano presentati o non hanno presentato osservazioni o per i quali non si riconoscano fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

Art. 15 Riscossione

1. La tariffa sui rifiuti è riscossa dal gestore, secondo le modalità dallo stesso stabilite, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal contratto di servizio in essere e dal presente regolamento.
2. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno due rate. Il numero delle rate è stabilito annualmente con il provvedimento di approvazione delle tariffe. Qualora l'ammontare della rata sia superiore a mille euro, l'importo della medesima è frazionato dal gestore in due rate, con scadenza rispettivamente a trenta e a sessanta giorni dalla data di emissione della fattura.
3. In caso di inadempienza dell'utente in ordine al pagamento degli importi dovuti derivanti dall'applicazione del presente regolamento, la riscossione della tariffa è effettuata tramite riscossione coattiva secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 16 Violazioni e sanzioni

1. Il gestore, in caso di omesso o parziale pagamento dell'importo dovuto, recupera gli importi non riscossi, con addebito degli interessi legali e dei costi legati alla contestazione della violazione, così come stabiliti nella delibera di determinazione della tariffa rifiuti. In caso di tardivo pagamento dell'importo dovuto, il gestore addebita i soli interessi legali.
2. In caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione originaria, di cessazione o di variazione entro il termine previsto dall'articolo 13 comma 4 del presente regolamento, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) da euro 26,00 (ventisei) ed euro 156,00 (centocinquantasei) se la tardiva dichiarazione perviene entro novanta giorni dal termine di cui all'articolo 13 comma 4 del presente regolamento;
 - b) da euro 35,00 (trentacinque) ed euro 210,00 (duecentodieci) se la tardiva dichiarazione perviene oltre novanta giorni dal termine di cui all'articolo 13 comma 4 del presente regolamento ed entro un anno dal medesimo termine;

- c) da euro 50,00 (cinquanta) ad euro 300,00 (trecento) se la tardiva dichiarazione perviene oltre un anno dal termine di cui all'articolo 13 comma 4 del presente regolamento ovvero in caso di omessa dichiarazione;
3. Ai soggetti che, a seguito di richiesta presentata ai sensi dell'articolo 12, hanno ottenuto un'agevolazione non spettante, è applicata una sanzione pari ad una somma da euro 50,00 (cinquanta) a euro 300,00 (trecento) ed è richiesta la restituzione dell'agevolazione indebitamente percepita.
 4. Il gestore emette atti di recupero, secondo le modalità indicate nell'articolo 15, dell'importo dovuto o della maggiore somma dovuta, unitamente alle spese di sollecito e agli interessi legali, secondo le modalità consentite dalla vigente legislazione.
 5. Il gestore recupera quanto dovuto entro il quinto anno successivo alla data in cui è stata commessa la violazione.
 6. La rateazione dell'importo dovuto, qualora gli importi derivanti dall'applicazione del presente articolo assumano una consistenza rilevante, e comunque per importi superiori ai mille euro, è concessa a richiesta del contribuente, con l'aggiunta degli ulteriori interessi legali, nei termini previsti dal regolamento di contabilità del Comune di Trento.

Art. 17
Rimborsi e conguagli

1. Le modifiche che incidono sulla struttura della tariffa intervenute successivamente all'emissione della fattura, sono rilevate ed eventualmente compensate nelle fatturazioni successive.
2. In caso di cessazione del possesso o della detenzione di locali ed aree scoperte, l'utente può effettuare richiesta di rimborso non oltre cinque anni dalla data della cessazione. Il rimborso spetta dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione, a condizione che la stessa sia dimostrata da idonea documentazione o da elementi oggettivamente riscontrabili.
3. La richiesta di rimborso è valutata ed evasa dal gestore entro novanta giorni dalla data di presentazione. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura di legge.

CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Art. 18
Elementi informativi agli utenti

1. Agli utenti sono assicurati gli elementi informativi minimi previsti dalla delibera n. 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e da eventuali successive disposizioni che dovessero intervenire, secondo le modalità e le tempistiche nella medesima indicate. Tali obblighi assicurano agli utenti la trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti,

garantita dal gestore attraverso la creazione e il costante aggiornamento di una sezione dedicata nel proprio sito internet, nonché dei documenti di riscossione, nei quali sono chiaramente indicate, oltre che le disposizioni di carattere generale, puntuali informazioni sugli importi addebitati, sulle modalità di pagamento e sui risultati ambientali raggiunti.

CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19 Norme di rinvio e abrogazioni

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni normative indicate all'articolo 1 comma 1 e successive modificazioni e integrazioni, nonché i vigenti regolamenti comunali rilevanti per materia.
2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali e provinciali. In tali casi si applica la normativa sovraordinata.
3. Sono espressamente abrogate le disposizioni previgenti, costituite dal Capo I "Disposizioni generali", dal Capo IV "Disciplina della componente TARI" e dal Capo VI "Disposizioni finali" del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione consiliare di data 30 aprile 2014 n. 36.
4. L'accertamento e la riscossione della tariffa rifiuti di cui al previgente regolamento per la disciplina della imposta unica comunale (IUC) i cui presupposti si sono verificati entro l'anno 2019, continuano ad essere gestiti anche successivamente al 1 gennaio 2020 sulla base della previgente disciplina.
5. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativo alla maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le disposizioni previgenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle attività di accertamento e riscossione a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni spettano al comune.
6. L'agevolazione di cui all'articolo 12 comma 1 lettera g) è assicurata fino all'introduzione delle agevolazioni tariffarie previste dall'articolo 57 bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157, ovvero da analoghe disposizioni normative.
7. La facoltà, per il Comune, di adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualità del servizio reso e alla singola utenza, nonché al numero dei servizi messi a disposizione della medesima, anche quando questa non li utilizzi, di cui agli articoli 8 comma 5 e 9 comma 2 è esercitata a partire dall'anno 2021. Nell'anno 2020 è applicata la quantità minima (espressa in litri) di rifiuti da addebitare alle utenze domestiche e non domestiche indipendentemente dalla quantità di rifiuto residuo realmente prodotta, di cui alla deliberazione della Giunta comunale 09.12.2019 n. 256.

Art. 20
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento esplica i propri effetti dal 1. gennaio 2020.